



AERO CLUB D'ITALIA

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AeCI**

N° 161

del 24 agosto 2018

Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia,

**VISTA** la legge 29 maggio 1954, n. 340 ("Riordinamento dell'Aero Club d'Italia", pubb. G.U. 28 giugno 1954, n. 145);

**VISTA** la legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", pubb. G.U. 2 aprile 1975, n. 87).

**VISTO** il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 670 ("Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Aero Club d'Italia, pubb. G.U. 6 settembre 1977, n. 242);

**VISTO** il D.P.R. 18 marzo 2013, n.53 ("Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati", pubb. G.U. 20 maggio 2013, n.116);

**VISTO** il D.P.C.M. del 2 gennaio 2018, reg. C. Conti 2 febbraio 2018, n. 222 (Reg. UPS prot. 1576 del 13 febbraio 2018);

**VISTO** il Decreto commissariale n. 44 del 20 aprile 2018 con cui è stato nominato, quale Direttore Generale dell'Ente, il Gen. D.A. (aus.) Giuseppe D'Accolti;

**VISTO** l'art. 2 del DPR n. 53 del 18 marzo 2013 che, al comma 3 stabilisce che la denominazione di "Aero Club" sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia e che, al comma 4, indica che il loro uso è concesso unicamente a quelle Associazioni che ottengono la qualifica di Ente federato, ai sensi dell'Art 7 del citato DPR;

**CONSIDERATA** la mancanza di specifiche norme relative alla concessione del patrocinio dell'AeCI a favore degli Enti federati o associati con lo stesso o delle associazioni benemerite allorquando gli stessi organizzino eventi in proprio ricadenti negli scopi statuari dell'AeCI, così come stabilito dall'Art. 3 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia;

**CONSIDERATO** che la valutazione per la concessione dell'uso del simbolo di AeCI e del patrocinio per eventi ricadenti nelle finalità statutarie dell'Ente ricade nella competenza del Rappresentante legale dell'Ente;

**RITENUTO** opportuno procedere alla concessione del patrocinio esclusivamente allorquando detti eventi siano organizzati a titolo gratuito e senza fine di lucro, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti in vigore e ferme le relative valutazioni anche di coerenza con gli scopi di AeCI;

**VALUTATA** l'esigenza di inquadrare tale concessione in un contesto regolamentare atto a facilitare la valutazione delle istanze in merito all'uso del logo ed alla concessione del di AeCI;

**RITENUTO** che, a fronte di un quadro regolamentare prefissato, in applicazione dello stesso, alla concessione del patrocinio e dell'uso del logo può provvedere in via diretta il Direttore generale;

**VALUTATO** che detta esigenza non comporta oneri a carico di AeCI;

Tutto ciò visto, considerato, ritenuto e valutato, lo scrivente, nella propria qualità di Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia,

#### **D E L E G A**

il Direttore generale di AeCI, Gen. Giuseppe D'Accolti:

- a stabilire con apposito regolamento, le norme e modalità di concessione del logo e patrocinio, nel rispetto delle previsioni vigenti e esclusivamente per eventi coerenti rispetto agli scopi istituzionali dell'AeCI, per eventi a titolo gratuito e senza finalità di lucro e senza oneri a carico di AeCI;
- alla valutazione delle istanze di patrocinio ed alla eventuale concessione, con atto dispositivo proprio, dell'uso del logo del patrocinio di AeCI.

prof. avv. Pierluigi Matera  
COMMISSARIO STRAORDINARIO AECl

